



ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE CULTURALE FIBI ROYAL CLUB

L'anno 2025. Il giorno 9 maggio, i sottoscritti soci fondatori

- **DOMENICO ROMEO**, nato a Vibo Valentia (VV) il 1.8.1969 residente a Rosarno (RC) in Via Regina Elena n. 141 codice fiscale RMODNC69M01F537G;
- **CIMATO EMANUELE**, nato a Rosarno (RC) il 21.08.1980 ed ivi residente in Via Vincenzo Gioberti n. 10 codice fiscale CMTMNL80M21H558B;
- **DIBIANCO PASQUALE**, nato a Rosarno (RC) il 13.05.1958 ed ivi residente in Via Elena n.99, codice fiscale DBNPQL58E13H558M;
- **STILO GIULIA**, nata a Vibo Valentia (VV) il 29.08.1972 ed residente a Nicotera (VV) Via Pozzo snc codice fiscale STLGLI72M69F537Z;
- **MAZZOTTA NICOLA**, nato a Gioia Tauro (RC) il 25.10.1974 e residente a San Ferdinando (RC) in via Scuole anglo Via Roma n. 2, codice fiscale MZZNCL74R25E041S;
- **RIZZO MARIA CONCETTA**, nata a Laureana di Borrello (RC) l'8.04.1964 e residente a Rosarno (RC) in Via Diaz n. 9, codice fiscale RZZMCN64D48E479U;
- **COSTANTINO PIETRO**, nato a Vibo Valentia (VV) l'1.09.1982 e residente a Rosarno (RC) in Via Convento n. 46, codice fiscale CSTPTR82P01F537P;
- **D'AGOSTINO ANGELO**, nato a Rosarno (RC) il 18.07.1962 ed ivi residente in Via Papa Giovanni XXIII n. 48, codice fiscale DGSNGL62L18H558T;
- **PAOLILLO PASQUALE**, nato a Taurianova (RC) il 5.04.1972 e residente a Nicotera (VV) in Via Pozzo n. snc, codice fiscale PLLPQL72D05C063K;
- **GARRUZZO ANTONIO**, nato a Rosarno (RC) il 5.02.1969 ed ivi residente in Via Spalato n. 12, codice fiscale GRRNTN69T05H558T;
- **SORACE MICHELANGELO**, nato a Rosarno (RC) il 22.10.1956 ed ivi residente in Via Romolo e Remo n. 1, codice fiscale SRCNHL56R22H558W;
- **PANTANO ANTONIO**, nato a Rosarno (RC) il 4.04.1954 ed ivi residente in Via Castellammare n. 45, codice fiscale PNTNTN54D04H558R;
- **SWEDZION ANETA DOMINIKA**, nata in Polonia (PL) il 4.10.1977 e residente a Rosarno (RC) in Via Nazionale Sud n. 306, codice fiscale SWDNDMR447I276;
- **SBAGLIA FRANCESCO**, nato a Rosarno (RC) l'11.02.1972 e residente a Nicotera (VV) in Via Contrada Bragò, codice fiscale SBFNC72B11H558P;
- **MEGNA GIOSUE' DOMENICO**, nato a Rosarno (RC) il 9.03.1971 ed ivi residente in Via Sant'Anna n. 67, codice fiscale MGNGDM71C09H558B;

Stilo Emilia
Stilo Emilia



- **CELANO SALVATORE**, nato a Rosarno (RC) il 14.04.1964 ed ivi residente in Via Tacito n. 12, codice fiscale CLNSVT64D14H558H.

convengono quanto segue

- 1) Con decorrenza di ogni effetto, da oggi 9.05.2025, è costituita, tra i signori sopra menzionati, l'Associazione FIBI ROYAL CLUB.
- 2) La sede sociale ha sede in via Elena n. 141 in Rosarno (RC). Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.
- 3) L'Associazione è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute (art. 36-38 C.C.), da quelle contenute nel presente atto costitutivo di cui parte integrante lo Statuto sociale che rispecchia le disposizioni dei commi 3, 5, 6 e 7 e delle lettere a, b, c, d e f del comma 8 dell'Art. 148 del TUIR.
- 4) Sono Organi Sociali: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- 5) La durata e gli scopi dell'Associazione, le condizioni per l'ammissione dei Soci, le norme che regolano la vita dell'Associazione sono contenute e disciplinate nel citato Statuto Sociale allegato al presente atto.
- 6) La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell'Associazione e quella di partecipazione dei già soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.
- 7) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente alla compilazione del rendiconto economico/finanziario con criteri di oculata prudenza, possibilmente entro il 30.4. dell'anno successivo.
- 8) Il primo consiglio direttivo è composto da tutti i componenti, che, all'unanimità, eleggono seduta stante il Presidente, Vicepresidente e il Tesoriere/Segretario, nonché il consiglio direttivo definitivo ed il collegio dei "probiviri"; nelle persone di ROMEO Domenico (presidente), STILO Giulia (Vicepresidente), CIMATO Emanuele (Tesoriere/Segretario), GARRUZZO Antonio (componente del consiglio direttivo) RIZZO Maria Concetta (componente del consiglio direttivo), COSTANTINO Pietro (componente del consiglio direttivo), D'AGOSTINO Angelo (componente del consiglio direttivo); DIBIANCO Pasquale, PAOLILLO Pasquale e MEGNA Giosuè Domenico, quali componenti del collegio dei "PROBIVIRI", i, soci su menzionati, accettano le rispettive cariche (come da verbale redatto nel relativo libro sociale).
- 9) Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni. Le spese del presente atto,

Emmanuel
Pietro
Angelo
Pasquale



conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Associazione stessa. Il presente atto costitutivo e statuto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82 del codice del terzo settore (dlgs. 117-2017).

Letto, confermato e sottoscritto in Rosarno (RC) il 09.05.2025

Presidente: Domenico Romeo

Vicepresidente: Giulia Stilo

Segretario/Tesoriere: Emanuele Cimato

Domenico Romeo
Giulia Stilo
Emanuele Cimato

Firme dei partecipanti

Garruzzo Antonio

Rizzo Maria Concetta

Costantino Pietro

D'Agostino Angelo

Dibianco Pasquale

Paolillo Pasquale

Megna Giosuè Domenico

Antonio Patano

Mazzotta Nicola

Sbaglia Francesco

Celano Salvatore

Sorace Michelangelo

Swedziol Aneta Dominika

Garruzzo Antonio
Rizzo Maria Concetta
Costantino Pietro
D'Agostino Angelo
Dibianco Pasquale
Paolillo Pasquale
Megna Giosuè Domenico
Antonio Patano
Mazzotta Nicola
Sbaglia Francesco
Celano Salvatore
Sorace Michelangelo
Swedziol Aneta Dominika



Agenzia Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO

1 LUG. 2025
Registrazione N° 532 del 3
Contributo € 200,00



Antonio Patano



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FIBI ROYAL CLUB"

Art. 1 - Forma giuridica e principi generali

1. È costituita l'Associazione non riconosciuta, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii., e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, **"FIBI ROYAL CLUB"** (indicata anche come *Associazione* nel presente testo) con sede legale in via Elena n. 141 in Rosarno (RC).
2. La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazione di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata automaticamente con l'acronimo "APS" e diventerà **"FIBI ROYAL CLUB APS"**. Per il conseguimento degli scopi istituzionali, l'Associazione potrà operare in Italia ed all'estero senza preclusioni, potrà istituire recapiti e temporanee domiciliazioni in ogni luogo anche presso le altre associazioni, teatri, enti ed istituzioni. Potrà inoltre istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede legale deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione è un ente del Terzo settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, e associati, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 2 - ART.2 FINALITA' E SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione **FIBI ROYAL CLUB** è una Associazione, senza fine di lucro, che si propone di stimolare e perseguire il confronto sociale e culturale, mediante l'organizzazione e la gestione di attività culturali di interesse sociale, a fini di promuovere la crescita del territorio e la tutela del patrimonio storico locale e nazionale, nonché attività di beneficenza e sostegno a distanza; nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale indicate nell'art.3, in forma di azione volontaria, di erogazione gratuita di beni o servizi, di mutualità, di produzione e scambio di beni e servizi;

Art. 3 - Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi

1. L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1°, del CTS e successive modifiche:
 - a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - d) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
 - e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
 - f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 1252, e successive modificazioni;
 - g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 1663, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,

beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

i) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

j) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

k) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, il seguente elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo:

☐ Offre opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile, morale. Offre integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa;

☐ Organizzazione di eventi culturali: manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance, reading, mostre e vernissage, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, convegni, corsi di istruzione, qualificazione.

☐ Attività radiofonica tramite web radio, con la creazione di format originali, seguendo un palinsesto che favorisca la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione. Partecipa a banchi e mercatini per raccolta fondi necessari al sostentamento dell'Associazione. Cura di iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audio-visivi, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle sue idee messe in pratica.

☐ L'Associazione si rende disponibile anche per la correzione e la revisione di tali iniziative editoriali per conto terzi, a titolo di collaborazione esterna, senza scopo di lucro. Partecipazione alle feste in piazza con contributi culturali e no, stand presso fiere per la presentazione di un progetto.

☐ L'Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;

☐ Affiancamento ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;

☐ L'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni quali ad esempio attori, scenografi, tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti, artisti, insegnanti, operatori sociali, educatori o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione.

☐ Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate saranno svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità.

☐ Scambi internazionali;

☐ Gestisce direttamente teatri, spazi deputati per l'arte in generale, scuole di musica, studi di registrazione, sale per laboratorio anche interi stabili dati in gestione all'Associazione.

☐ Fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri soci;

☐ Svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.

- Può partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa;
 - Stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini;
 - Stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici.
 - Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
 - L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
 - Attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.
 - le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
3. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Art. 4 – Volontariato

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
4. L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle persone associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dall'art. 36 D. lgs. 117/2017.
5. L'associazione individua i limiti massimi e le condizioni cui rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Laddove necessario adotterà – con delibera assembleare – il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

Art. 5 – Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 6 - Soci

1. Il numero dei/le soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Agli/le aspiranti soci e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.
2. Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 11. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Gli/le aspiranti soci/e devono

presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali

Art. 7 - Ammissione dei Soci

1. È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

2. In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

3. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

Art. 8 - Qualità del socio

1. I soci si dividono nelle seguenti categorie nominali:

- a. ordinari;
- b. sostenitori.

2. La distinzione nominale tra i soci non produce nessuna diversificazione allo status di socio nelle differenti categorie. I soci godono degli stessi diritti e dei medesimi doveri al di là delle specifiche denominazioni. L'adesione di altri ETS alla base sociale è consentita a condizione che gli altri ETS non superino il 50% delle APS (art. 35 c. 3 D. Lgs. 117/2017)

Art. 9 - Diritti e doveri dei soci

1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

3. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

4. I soci hanno il diritto di:

- a. Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- b. Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllare l'andamento.
- c. Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali.
- d. Avere accesso ad esaminare i libri sociali obbligatori, previa richiesta scritta inviata a mezzo posta elettronica o richiesta scritta con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti.
- e. Votare in assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascuno associato ha diritto ad un voto.



5. Gli stessi soci hanno il dovere di:
- a. Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b. Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
 - c. Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
 - d. Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 10 - Quota associativa

1. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce le quote di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte dei soci.
2. I soci devono provvedere, al rinnovo dell'iscrizione alla scadenza dell'anno solare dall'iscrizione, versando la quota associativa, uguale per tutti i soci.
3. Nel caso in cui la quota non venga versata prima dell'anno solare, vi sarà la sospensione dell'esercizio dei diritti associativi fino all'avvenuta regolarizzazione del pagamento e comunque non oltre il limite massimo stabilito di 30 giorni dalla scadenza.
4. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli iscritti all'Associazione poter effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
5. I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento comune. La quota sociale non è rivalutabile.

Art. 11 - Perdita qualità di socio

1. I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:
 - a. dimissioni volontarie;
 - b. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
 - c. quando si rendono morosi nel pagamento delle Quote Sociali senza giustificato motivo;
 - d. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
 - e. quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.
2. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
3. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta anche tramite posta elettronica all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Art. 12 - Azioni disciplinari

1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti degli associati, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il

richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- a. inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- b. appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- c. l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- d. l'arrecare danni morali o materiali ad altri associati ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottati condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente statuto.

Art. 13 – Trasparenza

1. Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo dovrà essere reso noto con comunicazione scritta anche tramite posta elettronica.
2. Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei soci utile, che deciderà in via definitiva.

Art. 14 – Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
 - c. il Presidente;

Art. 15 – Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono.
3. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
4. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.
5. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso mancato raggiungimento della maggioranza, è possibile effettuare, una seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.
6. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto.
7. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

8. È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

9. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno sette giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.

10. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.

11. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 16 – Compiti dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a. elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- b. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
- c. approva i regolamenti interni;
- d. effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- e. delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- f. previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- g. nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
- h. delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
- i. delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j. delibera sulle scelte del metodo delle votazioni.

Art. 17 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 ed un massimo di 5 eletti fra i soci.

2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 18 – Elezione del Consiglio Direttivo

1. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti – per la votazione segreta e scrutinare i voti

espressi.

2. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.

3. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

4. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

5. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

4. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:

- a. il Vicepresidente;
- b. il Tesoriere/Segretario.

2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

3. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- a. predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- b. dare esecuzione alle delibere assembleari;
- c. formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- d. predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f. deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- g. individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
- h. deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- i. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- j. elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ed il



bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);

k. stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

l.vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 21 - Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

2. È eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica per tre anni.

3. Ha i seguenti compiti e poteri:

a. convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;

b. convocare l'Assemblea dei Soci;

c. sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

d. aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;

e. nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

4. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

5. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 22 - Segretario

1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Tesoriere

1. Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 24 - Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

4. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile

e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c.

7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 25 – Gratuità delle Cariche

1. Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 26 – Incompatibilità e Ineleggibilità

1. L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o del Consiglio comunale o delle unioni dei Comuni, etc.), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.

2. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

3. Non possono, inoltre, essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo soci che abbiano tra loro rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza e parentela sino al secondo grado. Tale causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati e, ove già nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla carica (salvo che uno dei due rinunci immediatamente al mandato). Il subentro avverrà ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

Art. 27 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- c. da eventuali fondi di riserva;
- d. da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.

2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. Per il conseguimento degli scopi suddetti l'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. eredità, donazione e legati;
- c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche,

anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;

d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

e. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

i. proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 117/2017;

j. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017.

5. Durante la vita dell'Associazione, ed anche in caso di scioglimento della stessa, non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

6. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 28 – Scritture Contabili e Bilancio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

2. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

3. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

4. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

5. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

6. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 29 – Libri

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a. Il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuti a cura dello stesso organo;

d. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

e. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi dell'associazione, tenuti dall'organo cui si riferiscono;

f. Il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 30 – Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 55

del D. Lgs. N. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 31 – Responsabilità ed assicurazioni degli aderenti

1. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio, e per la responsabilità civile presso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 32 – Responsabilità ed assicurazioni degli aderenti

1. L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dai danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 33 – Assicurazione dell'associazione

1. L'associazione può assicurarsi per i danni derivati da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 34 – Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 13. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguono le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del seguente art. 29.

Art. 35 – Devoluzione del Patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 36 – Efficacia dello Statuto

1. Lo statuto vincolo alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione, esso costituisce la regolare fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art. 37 – Clausola di mediazione e Foro competente

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci e l'associazione, ovvero promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori o sindaci, in relazione all'esistenza, validità, interpretazione inadempimento e/o risoluzione del presente statuto, o comunque collegate allo stesso e/o più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, saranno, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Palmi.

Art. 38 – Norma Di Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

